



Città di Randazzo

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario

n. 22 del 20-04-2018

Sommario

CAPO I	1
Norme generali	1
Art. 1 – Oggetto	1
Art. 2 – Definizioni	1
Art. 3 – Competenze del Servizio Sport e Turismo	1
Art. 4 – Ambito di applicazione	2
CAPO II.....	2
Criteri e modalità d’uso degli impianti sportivi	2
Art. 5 – Gestione degli impianti sportivi.....	2
Art. 6 – Modalità di gestione	2
CAPO III.....	2
Impianti a gestione diretta – Concessioni in uso	2
Art. 7 – Soggetti che possono accedere alla concessione in uso degli impianti sportivi.....	2
Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso.....	3
Art. 9 – Priorità di scelta delle concessioni.....	4
Art. 10 – Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti	4
Art. 11 – Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole	5
Art. 12 – Contenuto dell’istanza e allegati	5
Art. 13 – Norme di accesso e responsabilità	7
Art. 14 – Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche	7
CAPO IV	8
Concessioni di gestione	8
Art. 15 – Modalità per l’affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali	8
Art. 16 – Requisiti soggettivi e criteri di concessione.....	8
Art. 17 – Durata della concessione	9
Art. 18 – Canone, tariffe, proventi.....	10
Art. 19 – Sub concessione	10
CAPO V	10
Doveri e responsabilità.....	10
Art. 20 – Doveri del Concessionario	10
Art. 21 – Servizi accessori	11
Art. 22 – Oneri a carico del Concessionario.....	12
Art. 23 – Oneri di manutenzione straordinaria	12
Art. 24 – Responsabilità	12

CAPO VI	13
Sospensione e revoca delle concessioni	13
Risoluzione del rapporto di concessione.....	13
Art. 25 – Sospensione delle concessioni.....	13
Art. 26 – Revoca delle concessioni	13
Art. 27 – Risoluzione del rapporto di concessione	14
Art. 28 – Subentro nella concessione	14
CAPO VII	14
Disposizioni finali	14
Art. 29 – Apertura e chiusura degli impianti	14
Art. 30 – Norme transitorie	14
Art. 31 – Entrata in vigore e abrogazione di norme	14



CAPO I

Norme generali

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in mancanza di legge regionale, in attuazione dell'art. 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003"), le modalità per l'utilizzo e per la gestione degli impianti sportivi di proprietà o comunque nella disponibilità dell'amministrazione comunale, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per "Amministrazione", il Comune di Randazzo;
- b) Per "impianto sportivo" il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà comunale sia in diretta gestione che in gestione a terzi, sia in uso di istituzioni scolastiche;
- c) Per "attività sportiva", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- d) Per "forme di utilizzo e "forme di gestione", rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- e) Per "affidamento in gestione", il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- f) Per "concessione in uso" il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- g) Per "tariffe", le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- h) Per impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di introiti, insufficienti a coprire i costi di gestione;
- i) Per impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili.

Art. 3 – Competenze del Servizio Sport e Turismo

Il Servizio Sport e Turismo ha il compito di promuovere e coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti sportivi comunali. Le funzioni connesse alla gestione dei suddetti impianti e delle attrezzature, attengono alla competenza e alla responsabilità del Capo Settore, nell'ambito delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive emanate dall'Amministrazione.



Art. 4 – Ambito di applicazione

Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente regolamento disciplina le modalità per l'utilizzo e per la gestione dei seguenti impianti sportivi esistenti di proprietà del Comune di Randazzo:

- ❖ Impianto sportivo "Attilio Grimaldi" comprendente:
 - Campo di calcio
 - Palestra Comunale
 - N.2 campi di tennis
- ❖ Campo di Baseball, sito in c.da Murazorotto
- ❖ Palestra Scolastica presso l'Istituto Comprensivo Statale "E. De Amicis"
- ❖ Palestra mobile presso la Direzione Didattica Statale "Don L. Milani"

CAPO II

Criteri e modalità d'uso degli impianti sportivi

Art. 5 – Gestione degli impianti sportivi

Il Comune di Randazzo gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.

La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Art. 6 – Modalità di gestione

Le tipologie di gestione degli impianti sportivi sono le seguenti:

- a) Gestione diretta con concessioni in uso per l'attività;
- b) Gestione indiretta con concessioni per la gestione degli impianti.

CAPO III

Impianti a gestione diretta – Concessioni in uso

Art. 7 – Soggetti che possono accedere alla concessione in uso degli impianti sportivi

Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:

- Le associazioni/società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal C.O.N.I., che svolgono attività sportiva, agonistica e amatoriale e/o



partecipano ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva di appartenenza;

- Le scuole di ogni ordine e grado, il C.O.N.I., le Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre società/associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza, gli enti pubblici e privati, le cooperative di servizio, le associazioni non sportive e i singoli cittadini;

I suddetti soggetti hanno diritto di concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, devono pervenire, tramite il protocollo generale, al Servizio Sport e Turismo.

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:

- a) Entro il 15 luglio di ogni anno, pena il non accoglimento, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite all'intera stagione sportiva;
- b) Almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei non rientranti nelle autorizzazioni di cui alla lettera a) e compatibilmente con dette autorizzazioni.

Le concessioni rilasciate con atto del Capo Settore non possono avere una durata superiore a un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.

I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Randazzo sono formulati dai competenti uffici e resi noti agli utenti entro il 15 agosto di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari e i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvederà a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.

Nessuna concessione può essere rilasciata a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori dal termine stabilito, fatto salvo che sia accertata la validità dell'iniziativa e la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.



Art. 9 – Priorità di scelta delle concessioni

Il Capo Settore, in presenza di più domande di concessione relative a un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone il calendario di cui all'art. 8, comma 4, del presente regolamento, assegnando gli impianti a soggetti aventi sede nella città di Randazzo, secondo il seguente ordine di priorità, prediligendo per le ore pomeridiane l'utilizzo degli impianti sportivi nelle fasce di età più giovani e ciò a prescindere dalle discipline sportive:

- 1) Le scuole di ogni ordine e grado;
- 2) Le associazioni/società sportive che partecipano a campionati delle Federazioni Sportive/Discipline Sportive Associate;
- 3) Le associazioni/società sportive che svolgono attività amatoriale;
- 4) Le Federazioni Sportive, /Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

Gli spazi per le associazioni/società sportive sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) Le associazioni/società che partecipano ai campionati delle Federazioni sportive e Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I., tenendo conto del livello dei campionati;
- 2) Le associazioni/società con il maggior numero di atleti tesserati;
- 3) Le associazioni/società con data anteriore di affiliazione alle Federazioni Sportive/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I.

Le istanze presentate da soggetti che hanno in proprietà o in gestione impianti sportivi o che hanno richiesto e ottenuto dal Comune di Randazzo o da altri Enti pubblici l'uso temporaneo di spazi analoghi per la pratica della medesima disciplina sportiva, sono prese in considerazione solo nel caso in cui, formulato il calendario di cui all'art. 8, comma 4, del presente regolamento, avanzino spazi di utilizzo.

È data facoltà al Capo Settore di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture.

Art. 10 – Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata istanza, secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1 e 2, lettera b) e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti da parte dei soggetti di cui all'art. 9 comma 1:

- 1) Ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico, lavorativo e/o ricreativo o amatoriale;
- 2) Agli enti pubblici e privati, alle cooperative di servizi, alle associazioni di volontariato e alle associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.



Art. 11 – Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole

Il Comune di Randazzo dispone la concessione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.

Le domande di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune di Randazzo – Servizio Sport e Turismo entro il 15 luglio di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali, per esigenze occasionali.

Il Comune di Randazzo dispone l'utilizzazione degli impianti, sentita la Scuola, mediante atto di concessione inviato ai richiedenti ed al Dirigente Scolastico.

Le concessioni di utilizzo dei locali possono avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.

Art. 12 – Contenuto dell'istanza e allegati

Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli 7, 9 e 10, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti.

La domanda deve contenere:

- 1) l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso degli impianti è richiesto;
- 2) l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- 3) i giorni e le ore nelle quali l'attività sarà svolta;
- 4) il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
- 5) l'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di Randazzo e/o ad altri Enti Pubblici e ottenuti per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività;

alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) atto costitutivo e statuto del sodalizio ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Ufficio sport e che non ha subito modificazioni;
- 2) certificato di affiliazione, in corso di validità, alla Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Associazione/Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- 3) formale dichiarazione, su modulo predisposto dal Servizio Sport e Turismo con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:



- a) ad usare l'impianto comunale, le attrezzature e i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stesso stato in cui sono stati concessi;
- b) a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
- c) a segnalare tempestivamente al Servizio Sport e Turismo ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
- d) ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che potrebbero eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
- e) a sollevare il Comune di Randazzo, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
- f) a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;
- g) a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi;
- h) ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;
- i) a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
- j) ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'istituzione richiedente;
- k) a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per lo svolgimento delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
- l) a provvedere, a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- m) ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;



- n) a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di Randazzo.
- 4) certificato medico per attività ginnico-motoria non competitiva, attestante l'idoneità dei soggetti, di cui all'art. 10, alla pratica dell'attività sportiva.

Art. 13 – Norme di accesso e responsabilità

Le scuole, gli enti, le associazioni/società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.

Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.

Il personale del Comune di Randazzo, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi e, in orario extra scolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.

L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, previo parere, se del caso, della Commissione Provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi smontaggi e montaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.

Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine dell'attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti; in ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi ed effetti personali.

Art. 14 – Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

Il concessionario si impegna a usufruire delle strutture nei giorni e nelle ore autorizzate e a versare anticipatamente, secondo le modalità indicate nell'atto di concessione, l'importo dovuto, calcolato secondo le tariffe stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale.

Le Associazioni affiliate al C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate, limitatamente alle attività in favore di tali categorie di soggetti e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, possono godere di tariffe agevolate per l'utilizzo degli impianti.



CAPO IV

Concessioni di gestione

Art. 15 – Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali

L'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere la gestione degli impianti sportivi a soggetti privati nei casi in cui gli oneri, per la gestione diretta e la manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi, siano tali da non assicurare il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza ai quali l'Amministrazione deve uniformare la propria attività.

L'Amministrazione pubblicizza l'intenzione di affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi attraverso un comunicato stampa o altro mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 16, che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza indicati nel suddetto comunicato.

La generale conoscenza della graduatoria, comprendente anche le richieste non accolte, è garantita tramite affissione presso gli uffici del Servizio Sport e Turismo e pubblicazione sul sito internet del Comune di Randazzo.

In presenza della gestione convenzionata di impianti sportivi, il soggetto proprietario della struttura affidata in concessione rimane il Comune di Randazzo, con funzioni di indirizzo e di controllo riservando, comunque, agli utenti individuali idonei spazi per le loro attività ricreative e/o amatoriali per la pratica sportiva alla quale è dedicata la struttura.

Art. 16 – Requisiti soggettivi e criteri di concessione

La concessione in gestione di impianti sportivi comunali, a rilevanza cittadina o circoscrizionale, potrà avvenire in favore di:

- 1) Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni Sportive, discipline sportive e associate o Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I.;
- 2) Federazioni sportive, discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- 3) Consorzi di Associazioni/Società sportive;
- 4) Cooperative di servizi o gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali che operano senza scopo di lucro;
- 5) Fondazioni, associazioni, imprese singole o associate, persone giuridiche che abbiano fra gli scopi sociali quello della diffusione della pratica dell'attività motoria e sportiva e sempre che l'utilizzazione sia ispirata al soddisfacimento del pubblico interesse.

Il concessionario verrà individuato tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) programma di attività sportive e ricreative che si intende realizzare nell'impianto (svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività in favore dei giovani, dei



- diversamente abili e degli anziani, di attività in grado di promuovere la città di Randazzo a livello nazionale, regionale), con relativa previsione delle entrate e dei costi di gestione;
- b) affidabilità economica da dimostrare con apposita documentazione;
 - c) livello della struttura tecnico sportiva, con particolare riguardo alla composizione dello staff societario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori;
 - d) compatibilità dell'attività esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - e) anzianità di attività;
 - f) risultati ottenuti a livello dei campionati nell'ultimo biennio e da disputare nella stagione sportiva in corso (per le richieste presentate da società e associazioni sportive dilettantistiche);
 - g) sede operativa e reclutamento sportivo nell'ambito territoriale in cui è localizzato l'impianto.

La gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. anche consorziate, aventi sede ed effettivamente operanti nel territorio del Comune di Randazzo, purché in possesso dei requisiti e nel rispetto dei parametri di cui al comma precedente. Le Federazioni sportive/Discipline sportive Associate/Enti di promozione sportiva devono essere presenti nel territorio comunale con le loro articolazioni periferiche - Comitati Regionali e/o Provinciali.

Per gli impianti sportivi a rilevanza circoscrizionale/quartiere, a parità di condizioni, verrà data priorità alle domande presentate da Consorzi e/o Associazioni di società sportive/associazioni sportive dilettantistiche, che operano prevalentemente nel territorio della circoscrizione in cui è localizzato l'impianto, purché in possesso dei requisiti e nel rispetto dei parametri richiesti dal presente articolo.

Art. 17 – Durata della concessione

La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a nove anni, a decorrere dalla consegna formale dell'impianto.

Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di venti anni, salvo diversa decisione del Consiglio Comunale.

Decorso il termine la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Qualora il Comune di Randazzo intenda mantenere una gestione convenzionata dell'impianto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 del presente regolamento, dovrà considerare la richiesta presentata dal concessionario originario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.



Art. 18 – Canone, tariffe, proventi

La Giunta Comunale stabilisce la quota che il concessionario dovrà versare annualmente a titolo di canone per la gestione dell'impianto, valutando le entrate e le spese previste per la gestione dell'impianto e le eventuali necessità sociali del territorio. A tal fine potrà essere valutata anche la eventuale compensazione tra canone e spese per la gestione dell'impianto. Il canone deve essere versato annualmente e anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione. La prima annualità deve essere versata entro trenta giorni dalla data di stipulazione della convenzione.

A decorrere dalla seconda annualità il canone è adeguato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT.

Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall'art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento.

Il Concessionario deve consentire ai terzi l'utilizzo dell'impianto dietro pagamento delle tariffe concordate con il Comune. Le tariffe vengono determinate considerando i costi di gestione dell'impianto e la finalità di promozione dello sport in favore di ogni categoria sociale.

I corrispettivi riscossi, i proventi delle sponsorizzazioni e delle iniziative connesse all'uso dell'impianto sono introitati dal Concessionario per far fronte agli oneri gestionali.

Art. 19 – Sub concessione

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi dell'art. 25 comma 1, del presente Regolamento.

CAPO V

Doveri e responsabilità

Art. 20 – Doveri del Concessionario

Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc. in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Randazzo.

Il Concessionario deve segnalare tempestivamente al Servizio Sport e Turismo ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.

Il Concessionario non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso del Comune.



Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere le attrezzature oggetto della concessione e deve comunicare al comune le sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.

Il Concessionario di cui al Capo IV del presente regolamento, deve presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Servizio Sport e Turismo ed ai responsabili dei rispettivi Uffici, in caso di impianti di rilevanza circoscrizionale, una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione.

Il Concessionario di cui al Capo IV del presente regolamento, deve mettere a disposizione del Comune di Randazzo gli impianti sportivi in concessione per lo svolgimento di manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti e deve consentire agli stessi ed alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso dei suddetti impianti i giorni e orari da concordare. Il Concessionario di cui al Capo IV del presente regolamento, deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Randazzo intende attuare nell'impianto in concessione nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.

Il Concessionario di cui al Capo IV del presente regolamento, dovrà garantire al personale dipendente, ai collaboratori, alle figure professionali autonome di cui si avvarrà, il trattamento economico normativo e le coperture assicurative, assistenziali e e antinfortunistiche previste dalla legislazione.

Art. 21 – Servizi accessori

E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

Il Concessionario in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazioni Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario.

L'Amministrazione Comunale può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia.



Art. 22 – Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario di cui al Capo III del presente regolamento, deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature. Deve altresì provvedere all'apertura, chiusura e vigilanza dell'impianto qualora ciò venga espressamente previsto nel provvedimento di concessione.

Il Concessionario di cui al Capo IV del presente regolamento, deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali, per tutte le utenze e quelle connesse all'uso dell'impianto e delle attrezzature. E' tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla vigilanza alla custodia, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi e deve comunicare preventivamente gli interventi di manutenzione al Servizio Sport e Turismo.

Deve garantire tramite proprio personale la possibilità di usufruire degli impianti a terzi.

Il Comune di Randazzo è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 23 – Oneri di manutenzione straordinaria

Il Comune di Randazzo provvede a sue spese, con congruo preavviso al concessionario, alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.

Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria, indipendentemente dal tipo di impianto, al Servizio Sport e Turismo.

Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

Art. 24 – Responsabilità

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo III e IV del presente Regolamento.

Il Comune di Randazzo o, nel caso di concessione in gestione, il Concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti.

L'Amministrazione Comunale, nonché le Autorità scolastiche nei casi di concessione in uso delle palestre annessi alle scuole, sono in ogni caso esonerate da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o cose dall'uso degli impianti concessi e non rispondono, sia



nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

CAPO VI

Sospensione e revoca delle concessioni

Risoluzione del rapporto di concessione

Art. 25 – Sospensione delle concessioni

L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi dandone tempestiva comunicazione ai concessionari.

La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.

Per le sospensioni di cui ai precedenti commi nulla è dovuto dal Comune di Randazzo al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 26 – Revoca delle concessioni

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivanti da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Randazzo revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino:

- a) Morosi nel pagamento delle tariffe d'uso di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
- b) Morosi nel pagamento del canone di cui all'art.18 del presente Regolamento;
- c) Trasgressori delle norme del presente Regolamento;
- d) Trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.



Art. 27 – Risoluzione del rapporto di concessione

E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando al Comune di Randazzo un congruo preavviso.

Il rapporto di concessioni è risolto di diritto anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per causa di forza maggiore.

Art. 28 – Subentro nella concessione

Nei casi di cui agli artt. 26 e 27 del presente regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune di Randazzo può concedere in gestione al soggetto in posizione utile nella graduatoria di cui all'art. 14, comma 3 del regolamento, gli spazi resisi disponibili.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 29 – Apertura e chiusura degli impianti

Nel caso di gestione diretta gli impianti sportivi rimarranno aperti secondo l'orario predisposto dagli uffici competenti.

È fatto assoluto divieto di consegnare le chiavi degli impianti ai fruitori degli stessi.

Art. 30 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali, ivi comprese le concessioni in atto che saranno adeguate alle suddette disposizioni, previa rinegoziazione e adeguamento.

Art. 31 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.